

La gestione dei contratti d'appalto

M. Granchi, R. Bozzo

INTRODUZIONE

La gestione degli aspetti relativi a salute e sicurezza sul lavoro in caso di contratti di appalto è un argomento sul quale il legislatore, dal 2007 ad oggi, continua ad intervenire. Questo perché risulta essere un argomento molto delicato per due motivi principali:

- *un ambiente di lavoro dove operano lavoratori che dipendono da differenti datori di lavoro e che svolgono attività notevolmente differenti ha una pericolosità intrinseca superiore;*
- *gestire tramite la legislazione queste condizioni di lavoro risulta assai complesso, viste le molteplici situazioni che devono essere normate.*

Nel corso del presente articolo vedremo come la legge italiana è intervenuta per indirizzare la gestione della salute e sicurezza nei lavori in appalto e quindi conseguentemente i passi che devono essere affrontati dai datori di lavoro per garantire la sicurezza dei propri lavoratori, restando aderenti a quanto richiede il legislatore.

LA NORMATIVA ITALIANA

Le prime modifiche alla normativa italiana in materia di appalti e rischi da interferenza sono state introdotte con la Legge

del 3 agosto 2007 n. 123, seguita dalla relativa Determinazione n. 3/2008 "Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza". In questo modo si è provveduto appunto a rendere obbligatoria la stesura di uno specifico documento, il DUVRI, che certifichi lo scambio di informazioni in merito a salute e sicurezza tra i vari datori di lavoro che dirigono gli operatori presenti sul luogo di realizzazione dell'appalto.

Circa un anno dopo, nel corso del 2008, l'entrata in vigore del Testo Unico per la Salute e Sicurezza sul Lavoro, Decreto Legislativo 81/2008, completa quanto fatto dalla Legge n. 123, istituendo uno specifico Articolo 26 "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione". In questo articolo vengono esplicitati, oltre ai contenuti del DUVRI, i vari passaggi che i datori di lavoro sono tenuti a mettere in atto in caso appunto di un contratto d'appalto o d'opera o di somministrazione, che vedremo nel paragrafo successivo.

L'anno ancora successivo viene pubblicato il Decreto Legge 3 agosto 2009, n. 106, che corregge, modifica e integra alcune parti del Testo Unico. Con questo decreto viene anche specifi-

cato maggiormente il campo di applicazione del DUVRI stesso. Il DUVRI, infatti, pur essendo un documento abbastanza semplice e immediato da realizzare, risulta essere:

- fondamentale per la gestione dei lavoratori impiegati in tipologie di opere assimilabili, ad esempio, a cantieri o lavori edili;
- di difficile interpretazione nel caso di ingresso in azienda di fornitori di beni e servizi e installatori.

Da qui appunto la necessità di creare un campo di esclusione relativamente alla stesura del DUVRI. Il Decreto 106 integra appunto l'articolo 26 con il seguente comma 3-bis, spiegando che il DUVRI "non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'Allegato XI" (ovvero lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie, lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi particolari, presenza di radiazioni ionizzanti, lavori in prossimità di)

(Continua a pagina 33)

mità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione, lavori comportanti l'impiego di esplosivi, ecc.). Ciò non toglie che il Datore di Lavoro committente decida comunque di redigere un DUVRI anche per le lavorazioni esentate, allo scopo di tutelare comunque maggiormente i propri lavoratori e coordinare e verificare il rispetto degli standard di sicurezza per le attività svolte all'interno della propria azienda.

LA GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE CONNESSE AI CONTRATTI D'APPALTO

Sulla base di quanto espresso dal Testo Unico vediamo ora quali sono i passaggi da compiere per una corretta gestione delle problematiche connesse ai contratti d'Appalto.

Come primo passo è necessario verificare l'**idoneità tecnico professionale** del fornitore di beni o servizi col quale si stipula il contratto. Questa attività consiste nel verificare, e quindi certificare ai fini del rispetto della legge, che il fornitore sia in grado di svolgere le attività richieste nel rispetto della salute e sicurezza dei propri e altrui lavoratori. Il Testo Unico obbliga il Datore di Lavoro ad eseguire questa certificazione tramite "acquisizione del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale". In funzione della tipologia di opere da realizzare sarà compito del Datore di Lavoro richiedere ulteriori garanzie in merito alla corretta (per quello che riguarda la sicurezza) realizzazione dei lavori: certificazioni necessarie di cui l'azienda deve essere in possesso, DPI impiegati dai lavoratori della azienda, agenti chimici impiegati, attrezzature di lavoro utilizzate,

More Management

More than Management

mtm consulting

LA NOSTRA VISIONE

mtm vuole diventare punto di riferimento per l'industria e il terziario nelle proprie Aree di Competenza, per tutto ciò che attiene ai requisiti di Qualità, Sicurezza e Ambiente secondo il migliore stato dell'arte e in accordo alle normative europee pertinenti in essere e in evoluzione.

LA NOSTRA MISSIONE

mtm si propone, coerentemente con la propria Visione, di divenire portatrice, tramite le proprie conoscenze, competenze ed esperienze, del concetto che la corretta gestione degli aspetti di Qualità, Sicurezza e Ambiente riduce i costi di gestione dei processi aziendali e contribuisce in maniera sostanziale alla Creazione di Valore sia per l'azienda sia per l'ecosistema in cui essa vive e opera.

AREE DI COMPETENZA

Conoscenza di tutti i requisiti espressi dalle normative europee e nazionali in materia e in merito alla loro applicazione nelle seguenti Aree di Competenza.

Macchine, attrezzature, impianti, linee di produzione per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali in ambienti normali e speciali.

Sviluppo sostenibile, compatibilità e certificazione ambientale di sistema, di processo, di prodotto e di servizio tramite strumenti di analisi e metodologie riconosciute a livello internazionale.

Certificazione di sistema e gestione del rischio tramite strumenti integrati di risk assessment.

Da un punto di vista organizzativo mtm ha sviluppato le proprie aree di intervento su quattro linee di prodotto.

DI PRODOTTO

1. Marcatura CE e documentazione tecnica (File tecnici, Analisi dei rischi, Manuali operativi, Iter CE, Cataloghi)
2. Sistemi di gestione (Sistemi di Gestione per la Qualità, Sistemi di Gestione per l'Ambiente, Sistemi di Gestione per la Sicurezza, Sistemi integrati, Certificazione etica, Certificazione di siti internet, Privacy)
3. Sviluppo sostenibile (Studi LCA, Eco-design, Certificazioni di prodotto, Etichette ambientali, Asserzioni ambientali, Comunicazione ambientale, Bilancio ambientale, Valutazioni di impatto ambientale, Valutazioni ambientali strategiche, Agenda 21, Pratiche per l'ottenimento di autorizzazioni)
4. Service (Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, Due diligence (sicurezza e ambiente), Aggiornamento normativo, Check-up, Audit, Informazione, Formazione anche tramite strumenti di e-learning)

mtm: STORIA E PROPOSTA PROGETTUALE

Nata come s.a.s. e trasformata in s.r.l. nel dicembre 2004 era mtm si pone come obiettivo quello di offrire in maniera strutturata un servizio di alta professionalità, proponendosi come partner in outsourcing di grande affidabilità, flessibilità e fiducia.

Questo modello di progettualità consente ai clienti di trasformare i vincoli in opportunità secondo un approccio sistemico e integrato per ogni tipo di problematica nelle Aree di Competenza che abbiamo fin qui sviluppato.

La particolarità e l'ampiezza dei servizi offerti permettono oggi a mtm di rivolgersi sia al settore dell'Industria sia al settore del Terziario.

NUOVI SERVIZI DI MTM CONSULTING S.R.L.

zero CO₂

Scopri i nuovi Servizi sostenibili a zero emissioni di CO₂ di mtm!



Certificazione energetica degli edifici!

Trovi tutte le informazioni direttamente sul nostro sito web! →



www.emtem.com

PER MEGLIO CONOSCERCI

Vi invitiamo a visitare il nostro sito internet sempre aggiornato e in evoluzione dove potete trovare le nostre pubblicazioni, le nostre newsletter, i principali riferimenti normativi, i servizi sostenibili a zero emissioni di CO₂.

Rag. soc. mtm consulting s.r.l.
Cap. Soc. 12.000,00 € i.v.

Via L. Ariosto, 10
CAP 20052 Monza (MI)

Tel. +39 039 28 48 437
Fax +39 039 28 49 703

Mail info@emtem.com
Sito www.emtem.com

C.F. - P.Iva - C.C.I.A.A. 02994950968

eventuali patenti necessarie per condurre mezzi speciali, ecc.

Una volta identificato il fornitore risulta necessario effettuare un **sopralluogo** nei locali dell'azienda appaltante, presso i quali dovrà operare il Fornitore. Al sopralluogo devono partecipare il Fornitore (ovvero un rappresentante del Datore di Lavoro), il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, quantomeno il Preposto operante nell'area in cui viene effettuato il sopralluogo e tutti i responsabili delle unità interessate.

Il Sopralluogo viene effettuato presso le aree interessate dai Lavori oggetto del Contratto allo scopo di individuare i Rischi presenti in Azienda, i Rischi indotti dalle attività dell'Appaltatore, i Rischi da interferenza e le Misure di Sicurezza da adottare per i suddetti Rischi, recuperando quindi tutti i dati necessari per redigere il DUVRI e per elaborare la necessaria Formazione e Informazione specifica da fornire agli addetti sia dell'Azienda che dell'Appaltatore. Del suddetto sopralluogo deve essere redatto un verbale, consegnato successivamente ai partecipanti.

Sulla base, quindi, delle informazioni ricavate tramite il sopralluogo vengono elaborati il **DUVRI**, il **Cronoprogramma**, ovvero la scaletta temporale delle varie attività e delle varie operazioni che devono essere compiute durante i lavori oggetto dell'appalto, l'**informazione e formazione** necessaria a gestire appunto i rischi da interferenza che si originano durante le attività e le **misure di emergenza** specifiche da met-

tere in atto. Il DUVRI viene poi allegato al contratto d'appalto.

È ora possibile procedere alla redazione del contratto: il contratto deve anche indicare i **costi specifici per la sicurezza**, scorporati dall'importo dell'appalto.

A questo punto è possibile emettere i **permessi di lavoro** specifici per i singoli operatori o gruppi di operatori della ditta appaltatrice che verranno in azienda ad eseguire le lavorazioni. Si ricorda che, nonostante lo scambio di documenti attuato in precedenza, il Committente deve **vigilare** per il corretto svolgimento dei lavori, nel rispetto delle procedure di sicurezza e di quanto espresso nel DUVRI. Il Committente deve eventualmente provvedere alla sospensione dell'attività nel caso in cui vengano riscontrate violazioni, anomalie o irregolarità.

Il Datore di Lavoro appaltante deve ovviamente tenere copia di tutta la documentazione prodotta.

LA CIRCOLARE N. 5/2011 DEL MINISTERO DEL LAVORO

Lo scorso 11 febbraio è stata firmata dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali la Circolare n. 5/2011 in materia di appalti e subappalti.

Si tratta di un'analisi delle principali problematiche che gli operatori incontrano nel dirigere e condurre l'appalto e fornisce indicazioni e chiarimenti in merito alla sua corretta gestione, analizzando anche alcune delle tematiche relative all'applicazione della normativa vigente in materia di sicu-

rezza sul lavoro negli appalti, in particolare quelli pubblici. Nella Circolare si sottolinea prima di tutto che le stazioni appaltanti pubbliche devono porre la massima attenzione ai costi del lavoro e della sicurezza, i quali costi non possono mai essere oggetto di ribasso d'asta, in quanto costi legati alla tutela dei diritti fondamentali dei lavoratori. Si ribadisce poi quanto previsto dal succitato Articolo 26 del Testo Unico, ovvero l'obbligo di inserimento dei costi delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i soli rischi di interferenza (non quelli propri delle normali attività) a pena della nullità del contratto d'appalto, sia questo pubblico o privato.

La circolare sottolinea poi come risultato fondamentale la presenza, anche nel caso di assenza di rischi legati alle interferenze, del DUVRI per lasciare una traccia precisa e puntuale delle attività prevenzionistiche poste in essere da tutti i soggetti che, a qualunque titolo, interagiscono nell'appalto.

Il Ministro pone poi particolare attenzione in merito a una tipologia di operazioni, le quali spesso vengono compiute tramite specifici contratti d'appalto da ditte specializzate, che presenta un livello di rischio molto elevato e che negli ultimi anni ha sfortunatamente causato numerose vittime sul territorio italiano: la sicurezza sul lavoro negli ambienti sospetti di inquinamento e nei luoghi confinati (serbatoi, cisterne, fosse, cunicoli, ecc.). Rispetto a queste particolari tipologie di lavorazioni la circolare sottolinea che le carenze prevenzionistiche di maggiore

rilievo risiedono nel:

- “mancato controllo e verifica analitica strumentale dell’atmosfera in ambiente confinato riconducibile a una assente o lacunosa valutazione dei rischi;
- mancata adozione delle più elementari misure di prevenzione e protezione; carente o del tutto mancante azione di formazione ed informazione dei lavoratori;
- insufficiente e non efficiente gestione delle emergenze;
- assenza o carenza di idonee informazioni e del coordinamento tra datore di lavoro committente e le imprese e/o i lavoratori autonomi che operano nelle aree confinate e quindi mancata consapevolezza dell’esistenza, nei luo-

ghi oggetto di appalto, di rischi letali per gli operatori”.

Tali gravi mancanze evidenziano la forte esigenza di applicare, da un lato, quanto già previsto dalla normativa vigente (D. Lgs. n. 81/2008, Art. 66) e dall’altro, di pianificare una specifica azione di monitoraggio e controllo degli appalti di servizio su aree confinate (silos, pozzi, cisterne, serbatoi, impianti di depurazione, cunicoli e gallerie, ecc.), coinvolgendo le Amministrazioni pubbliche, le Regioni e le parti sociali.

CONCLUSIONI

Seppur di difficile attuazione la corretta gestione dei contratti d’appalto risulta fonda-

mentale per tutelare i propri e gli altri lavoratori in una situazione particolarmente complessa che vede numerosi attori coinvolti nella messa in atto di un sistema di prevenzione. Oltre comunque all’adempimento degli obblighi formali e alla corretta progettazione delle attività, assoluta importanza è rivestita dalla diretta vigilanza dello svolgimento dei lavori. Il ruolo di controllore deve, quindi, essere affidato ad una figura responsabile e formata e informata in modo esauriente sulle corrette procedure di lavoro e sui contenuti del DUVRI.

*Massimo Granchi,
Riccardo Bozzo
mtm consulting s.r.l.*

CRESCERE INSIEME

paperdi
il tissue di qualità



Siamo presenti alla fiera:

PULIRE 2011 24>26 Maggio - VERONA
PADIGLIONE 5 - stand D2

Paper Divipac srl: Via Appia Antica, 53 - 81020 S.Nicola la Strada (CE)
Tel. +39.0823.490011 - Fax +39.0823.256360 - www.paperdi.it - info@paperdi.it

